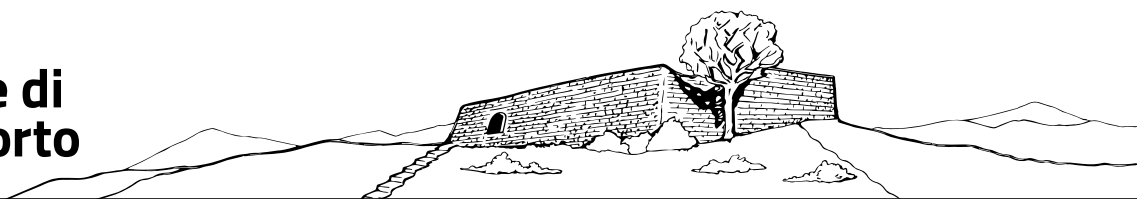




Comune di Brusaporto



**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER LA PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A
DOMICILIO A PERSONE ANZIANE, FRAGILI O SVANTAGGIATE
Periodo 1° ottobre 2026 – 30 settembre 2028**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 3 settembre 2026,

RENDE NOTO

che il Comune di Brusaporto intende formare un elenco aperto di operatori economici disponibili a fornire, alle condizioni di seguito indicate, pasti a domicilio alle persone anziane, fragili o in condizione di svantaggio residenti nel territorio comunale.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'iniziativa è finalizzata ad agevolare la permanenza al domicilio delle persone che incontrano difficoltà nella preparazione autonoma dei pasti, mettendo a loro disposizione una pluralità di operatori in possesso di requisiti minimi previamente verificati dal Comune ai soli fini dell'inserimento nell'elenco.

L'elenco ha carattere aperto, non comparativo e informativo: non è formata alcuna graduatoria, non è individuato un operatore esclusivo e non è garantito alcun numero minimo di utenti o di pasti.

L'inserimento nell'elenco non costituisce affidamento o concessione di un servizio pubblico o accreditamento istituzionale, né autorizzazione sanitaria o commerciale ulteriore rispetto ai titoli previsti dalla normativa vigente.

Il Comune cura la formazione e la pubblicazione dell'elenco, l'informazione agli utenti, il monitoraggio dell'iniziativa e la verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati nei limiti del presente avviso.

Art. 2 – Durata e carattere aperto dell'elenco

L'elenco ha validità dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028, fatta salva la facoltà del Comune di disporre la proroga, modifica o cessazione per motivate ragioni di interesse pubblico.

Le domande presentate entro il 21 settembre 2026 consentono l'inserimento nell'elenco iniziale. Successivamente l'elenco resta aperto e le nuove domande sono esaminate, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

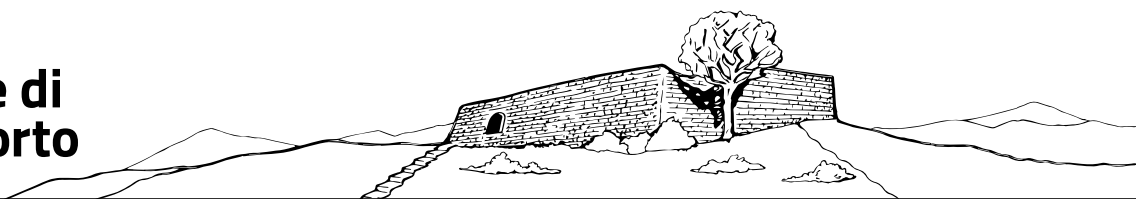
L'operatore può rinunciare in ogni momento con preavviso di almeno 15 giorni, assicurando adeguata informazione agli utenti già serviti e la corretta gestione delle prestazioni già concordate.

Art. 3 – Destinatari e accesso al servizio

Possono rivolgersi agli operatori iscritti nell'elenco le persone residenti nel Comune di Brusaporto che siano anziane, con disabilità, temporaneamente non autonome, fragili o comunque in difficoltà nella preparazione dei pasti.

L'attivazione avviene mediante contatto diretto tra l'utente, un familiare o l'amministratore di sostegno e l'operatore prescelto.

Il Servizio sociale comunale può fornire informazioni e, con il consenso dell'interessato, agevolare il primo contatto, senza assumere obblighi contrattuali o economici nei confronti dell'operatore.



Art. 4 – Libera scelta e rapporto economico

L'utente sceglie liberamente uno degli operatori inseriti nell'elenco e può successivamente cambiarlo, nel rispetto degli accordi intercorsi con l'operatore precedente.

Il rapporto contrattuale ed economico intercorre esclusivamente tra utente e operatore. Il corrispettivo è pagato direttamente dall'utente all'operatore, che rilascia la documentazione fiscale prevista.

Il Comune non incassa somme, non garantisce i pagamenti, non risponde dell'adempimento delle singole prestazioni e non interviene nelle controversie economiche tra le parti, ferma restando la possibilità di utilizzare segnalazioni documentate ai fini della verifica della permanenza dell'operatore nell'elenco.

Art. 5 – Prezzo massimo e composizione minima del pasto

Per il periodo di validità dell'elenco il prezzo massimo è stabilito in **euro 7,10** per ciascun pasto completo, IVA inclusa se dovuta, comprensivo di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna nel territorio comunale di Brusaporto.

Il pasto completo comprende almeno:

- un primo piatto;
- un secondo piatto con contorno;
- pane
- frutta fresca, yogurt o dessert equivalente

Non sono ammessi costi aggiuntivi obbligatori per consegna, contenitori, attivazione o gestione ordinaria del servizio.

Prestazioni ulteriori possono essere addebitate solo se richieste e preventivamente accettate dall'utente.

Il prezzo massimo potrà essere aggiornato dal Comune, con efficacia uniforme ai fini della permanenza nell'elenco, in presenza di significative variazioni dei costi e previa comunicazione agli operatori e agli utenti.

Art. 6 – Giorni e orari minimi del servizio

L'operatore deve garantire almeno la consegna dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, nella fascia oraria indicativa 11:30-13:00.

Per domeniche e festività l'operatore può effettuare la consegna anche nel giorno festivo oppure consegnare anticipatamente un pasto refrigerato, nel rispetto delle condizioni di conservazione e previo accordo con l'utente.

L'attivazione ordinaria deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

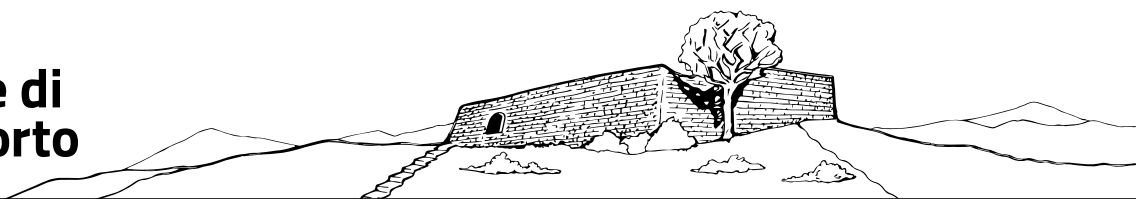
Le disdette del singolo pasto comunicate entro le ore 9:00 del giorno precedente non possono essere addebitate.

L'operatore indica nella domanda gli eventuali giorni aggiuntivi, le diverse modalità organizzative e un recapito telefonico attivo almeno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni di servizio.

Art. 7 – Requisiti minimi dell'operatore

Possono essere iscritti gli operatori economici che dichiarano e mantengono per tutta la durata dell'iscrizione i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio o ad altro registro previsto per attività coerente con la preparazione e/o somministrazione di alimenti;

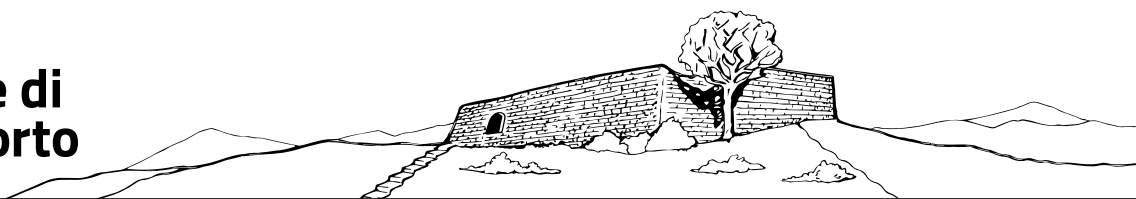


- possesso dei titoli abilitativi e delle registrazioni sanitarie necessarie per il centro di produzione utilizzato;
- regolarità rispetto agli obblighi contributivi e lavoristici applicabili e assenza di provvedimenti interdittivi o di altre cause ostative allo svolgimento dell'attività;
- adozione di procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP e impiego di personale adeguatamente formato;
- disponibilità di mezzi e contenitori idonei al trasporto di alimenti e al mantenimento delle temperature previste dalla normativa e dal piano di autocontrollo;
- capacità di fornire informazioni sugli allergeni e, almeno, pasti a ridotto contenuto di sale, pasti adatti a specifiche esigenze dietetiche correlate al diabete e pasti a consistenza modificata, su richiesta e secondo eventuali indicazioni sanitarie;
- copertura assicurativa RCT e, ove applicabile, RCO, con massimale adeguato non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, comprensiva dei rischi connessi alla produzione e consegna di alimenti. Diverse coperture saranno oggetto di apposita valutazione;
- esperienza nel settore della ristorazione, preparazione o fornitura di pasti. Possono essere ammessi anche operatori di nuova costituzione che dimostrino di disporre di personale con adeguata esperienza professionale e di un'organizzazione immediatamente idonea all'esecuzione del servizio.

Art. 8 - Standard essenziali di esecuzione

L'operatore si impegna a:

- utilizzare materie prime conformi e garantire tracciabilità, igiene e corretta conservazione degli alimenti;
- adottare un menù variato su almeno quattro settimane e assicurare la disponibilità delle informazioni sugli allergeni previste dalla normativa vigente;
- utilizzare confezioni monoporzione idonee al contatto con alimenti, integre e chiaramente identificabili;
- consegnare il pasto direttamente all'utente o alla persona indicata, senza lasciarlo incustodito salvo espressa autorizzazione;
- impiegare personale riconoscibile, formato e tenuto alla riservatezza;
- comunicare tempestivamente ritardi, sostituzioni del menù o impossibilità di consegna;
- garantire la continuità organizzativa e informare utenti e Comune di sospensioni programmate con almeno sette giorni di preavviso;
- gestire direttamente prenotazioni, variazioni, pagamenti e reclami, fornendo riscontro di norma entro cinque giorni lavorativi;
- informare immediatamente l'utente e il Comune di eventuali fatti che possano incidere sulla regolare prosecuzione del servizio;
- in caso di mancata risposta dell'utente al momento della consegna, effettuare almeno un tentativo di contatto telefonico e attenersi alle indicazioni preventivamente concordate con l'utente o con il familiare di riferimento;
- conservare per almeno dodici mesi la documentazione essenziale relativa alle consegne, alle disdette, ai reclami e alle relative risposte, rendendola disponibile al Comune in caso di verifica nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.



Art. 9 – Responsabilità dell'operatore

L'operatore assume in via diretta ogni responsabilità connessa alla preparazione, conservazione, confezionamento, trasporto e consegna dei pasti, alla gestione degli allergeni e delle diete speciali, all'attività del personale e ai rapporti con gli utenti.

L'operatore risponde dell'attività di dipendenti, collaboratori, trasportatori e altri soggetti dei quali si avvale ed è tenuto a manlevare il Comune da pretese e danni derivanti da fatti od omissioni a esso imputabili.

Il Comune non riveste la qualità di committente della singola prestazione, produttore, fornitore, vettore o responsabile dell'impresa alimentare.

La presenza nell'elenco non costituisce garanzia comunale sull'esatto adempimento delle singole prestazioni e non determina obblighi di vigilanza continuativa sull'attività imprenditoriale dell'operatore.

La copertura assicurativa richiesta costituisce requisito essenziale per tutta la durata dell'iscrizione e deve comprendere, nei limiti delle condizioni di polizza, i rischi connessi a contaminazioni o intossicazioni alimentari, allergeni, diete speciali, trasporto, consegna e attività del personale impiegato.

L'operatore comunica senza ritardo al Comune ogni sinistro, contestazione sanitaria o provvedimento dell'autorità competente relativo al servizio svolto nel territorio comunale.

Art. 10 – Controlli, sospensione e cancellazione

Il Comune può verificare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, richiedere i documenti strettamente necessari e acquisire segnalazioni dagli utenti o dalle autorità competenti. I controlli comunali hanno natura amministrativa e non trasferiscono al Comune responsabilità operative sul servizio.

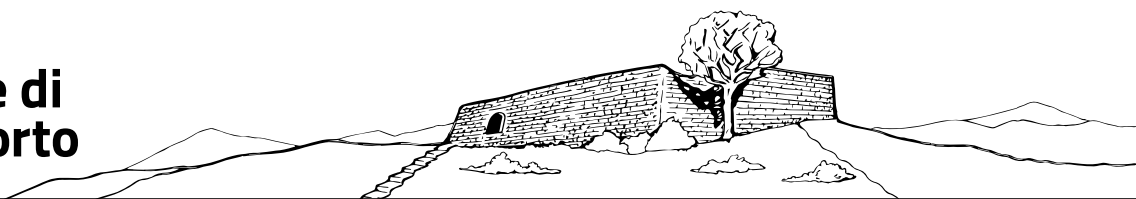
La sospensione o cancellazione dall'elenco può essere disposta, previa contestazione e assegnazione di un termine per eventuali osservazioni, salvo i casi di urgenza, in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- perdita, mancata dimostrazione o falsa dichiarazione relativa ai requisiti;
- applicazione di prezzi superiori al massimo previsto o di costi obbligatori non consentiti
- violazioni igienico-sanitarie, gravi o reiterati disservizi oppure reclami reiterati e fondati;
- interruzione ingiustificata del servizio, mancata collaborazione ai controlli o utilizzo improprio del nome o del logo del Comune;
- mancata comunicazione di eventi rilevanti, perdita o inadeguatezza della copertura assicurativa, trattamento illecito dei dati degli utenti o comportamenti gravemente scorretti o lesivi della dignità delle persone servite.

Nei casi meno gravi il Comune può assegnare un termine per la regolarizzazione. In presenza di un rischio per la salute o la sicurezza degli utenti può essere disposta la sospensione cautelare immediata, ferma restando la successiva contestazione. La cancellazione non dà diritto a indennizzi.

Art. 11 – Domanda di iscrizione

Per richiedere l'iscrizione nell'elenco l'operatore deve trasmettere il modello di domanda predisposto dal Comune, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti e l'accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.



La domanda contiene anche le principali informazioni organizzative del servizio, gli estremi del centro di produzione e dei titoli sanitari, i recapiti destinati agli utenti e una sintetica indicazione delle esperienze maturate nel settore.

Alla domanda devono essere allegati esclusivamente:

- copia del documento di identità del sottoscrittore, qualora la domanda non sia sottoscritta digitalmente;
- copia del certificato o dichiarazione dell'assicuratore attestante l'esistenza della copertura RCT e, ove applicabile, RCO richiesta dal presente avviso, con indicazione del numero di polizza, periodo di validità e massimale;
- menù-tipo articolato su almeno quattro settimane, con indicazione degli allergeni e delle principali diete speciali disponibili.

Il Comune procede ai controlli sulle dichiarazioni rese e può richiedere integrazioni o chiarimenti esclusivamente quando necessari. L'eventuale richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento sino al ricevimento della documentazione richiesta.

La presentazione della domanda costituisce adesione e accettazione integrale delle condizioni del presente avviso.

L'iscrizione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio e non comporta la stipulazione di una convenzione o di un contratto tra il Comune e l'operatore.

La domanda deve essere inviata alla PEC comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it oppure consegnata al protocollo comunale.

Art. 12 – Comunicazioni periodiche al Comune

Al fine di consentire il monitoraggio dell'effettiva fruizione dell'iniziativa e della qualità complessiva del servizio, ciascun operatore trasmette al Comune, con cadenza quadrimestrale, una sintetica comunicazione contenente:

- numero complessivo degli utenti serviti nel quadrimestre;
- numero complessivo dei pasti consegnati;
- numero degli utenti che hanno attivato o cessato il servizio;
- numero dei reclami ricevuti e relativo esito, senza indicazione di dati personali non necessari;
- eventuali criticità organizzative o sanitarie rilevanti.

I dati ordinari sono trasmessi in forma aggregata e anonima.

Il Comune può richiedere dati riferiti a singoli utenti esclusivamente quando necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per la gestione di specifiche segnalazioni, per la tutela di persone fragili o sulla base del consenso dell'interessato.

Per gli utenti il cui accesso sia stato seguito dal Servizio sociale comunale, l'operatore comunica l'avvio, la sospensione e la cessazione del servizio, nonché le mancate consegne ripetute o altre anomalie rilevanti, nei limiti delle informazioni necessarie e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

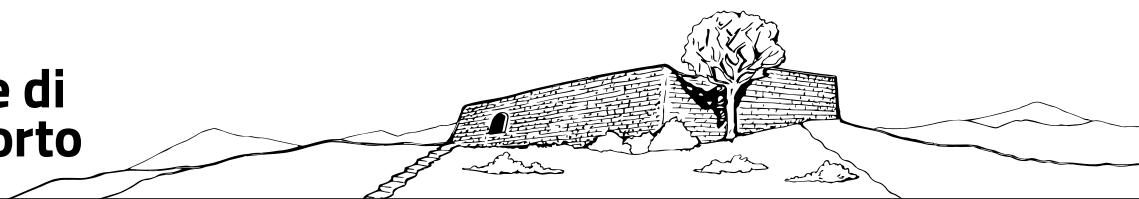
Le comunicazioni non attribuiscono al Comune responsabilità gestionali sul servizio e sono utilizzate esclusivamente per finalità di programmazione sociale, informazione, controllo dei requisiti e tutela dell'utenza.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il Comune tratta i dati degli operatori per la formazione e gestione dell'elenco nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.



Comune di Brusaporto



L'operatore tratta autonomamente e sotto la propria responsabilità i dati degli utenti necessari all'esecuzione del servizio.

L'operatore fornisce agli utenti la propria informativa sul trattamento dei dati personali e adotta misure organizzative e tecniche adeguate, tenuto conto anche della particolare fragilità dei destinatari.

La trasmissione al Comune di dati personali, e in particolare di dati relativi alla salute, deve essere limitata a quanto strettamente necessario e avvenire mediante canali idonei a garantirne la riservatezza.

Art. 14 – Disposizioni finali

La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale del presente avviso e l'impegno a rispettarne le condizioni per tutta la durata dell'iscrizione.

Il Comune può modificare, sospendere o revocare l'iniziativa per motivate ragioni di interesse pubblico, senza riconoscimento di indennizzi, fatto salvo il rispetto dei rapporti già instaurati direttamente tra operatori e utenti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio sociale del Comune di Brusaporto.